

Via Artisti 36 – 10124 Torino Tel. 011.8124469 Fax 011.8122595 info@fondazionepromozionesociale.it www.fondazionepromozionesociale.it

C.F. 97638290011

Torino, 30 settembre 2014

AUDIZIONE IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLE PROPOSTE DI LEGGE N. 698 Grassi, n. 1352 Argentin, n. 2205 Miotto, n. 2456 Vargiu e n. 2578 Binetti - Intervento di Andrea Ciattaglia – Fondazione promozione sociale onlus

La Fondazione promozione sociale onlus, che opera dal 2003, insieme al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, che funziona ininterrottamente dal 1970, promuove i diritti delle persone che non possono difendersi da sé: soggetti con disabilità intellettiva grave e/o autismo, anziani malati cronici non autosufficienti e persone colpite da demenza senile, persone con rilevanti problemi psichiatrici e limitata o nulla autonomia. Inoltre la Fondazione dà consulenza sui casi singoli per rivendicare i diritti dei soggetti citati e ottenere le prestazioni previste dalla legge per le persone non autosufficienti.

È pertanto con profondo e allarmato sconcerto che abbiamo letto i testi delle proposte di legge n. 698, 1352, 2205, 2456 e 2578 che la presente Commissione affari sociali sta esaminando. Esse, infatti, non tengono in alcuna considerazione le norme vigenti in merito alle persone con disabilità prive del sostegno familiare (norme che addirittura non sono nemmeno citate e che, invece, garantiscono la piena e concreta erogazione delle prestazioni socio-sanitarie in loro favore).

Non è accettabile che si predispongano proposte di legge che si propongono di affrontare il tema del "Dopo di noi" come se non fosse già oggi previsto l'obbligo per le istituzioni di garantire tale prestazione in base alle leggi vigenti. A nostro avviso risulta chiaro che se tali proposte di legge dovessero essere approvate, sarebbe un plateale e contradditorio passo falso prima della Commissione e poi, eventualmente, del Parlamento, che negherebbero provvedimenti già in vigore che assicurano diritti esigibili alle persone con disabilità. È invece d'obbligo per il Governo, le Regioni e gli Enti locali (Asl/Comuni) di stanziare le risorse indispensabili per garantire le prestazioni Lea, in base alla normativa vigente di cui esporrò in seguito.

Il "Dopo di noi"

Nel nostro paese la questione del "Dopo di noi" è risolta dal punto di vista del diritto da lunghissimo tempo. Già in base al regio decreto 6535 del 1889 i Comuni erano obbligati a sostenere le spese di ricovero degli inabili al lavoro e cioè delle «persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza», salvo che i relativi oneri fossero assunti da altri enti preposti all'assistenza.

In base agli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (a nostro avviso in parte ancora operativi) i Comuni erano obbligati a provvedere al ricovero delle «persone riconosciute dell'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano i mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare».

Un positivo passo avanti era stato realizzato con il regio decreto 383/1934 in base al quale i Comuni erano obbligati a provvedere al *«mantenimento degli inabili al lavoro»* e quindi anche al sostegno volto a consentire la permanenza a domicilio.

Che queste norme consentissero di accedere agli interventi appena citati è dimostrato dalle vicende descritte nell'articolo "Come abbiamo procurato un ricovero di emergenza a un nostro congiunto colpito da grave handicap intellettivo", pubblicato sul n. 123, 1998 della nostra rivista *Prospettive assistenziali*. Nell'articolo è descritto come, proprio sulla base delle sopra citate norme, è stata realizzata la sua accoglienza in una comunità alloggio parafamiliare, ottenuta in appena 21 giorni e tuttora in atto presso la stessa struttura il cui funzionamento è descritto in un altro articolo della medesima pubblicazione ("Caratteristiche della comunità alloggio 'La Crisalide' per soggetti con grave disabilità intellettiva", n. 184, 2013).

I Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, articolo 54 della legge 289 del 2002)

Attualmente, in base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002) le Asl e i Comuni sono obbligati a fornire alle persone con disabilità grave le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali (frequenza del centro diurno) e residenziali (in particolare, a nostro avviso, la soluzione migliore è quella rappresentata dalle comunità alloggio parafamiliari di 8-10 posti al massimo, inserite nel normale contesto abitativo, oppure gruppi appartamento per persone con disabilità e limitata autonomia).

La sentenza della Corte costituzionale 36/2013 ha inoltre precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata nei livelli essenziali di assistenza sanitaria del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001» ed ha definito non autosufficienti «le persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri».

Le proposte di legge per il "Dopo di noi" riguardano sicuramente persone con limitata o nulla autonomia, che hanno carenza di salute, intesa come «la capacità di mantenere un discreto livello di autonomia a dispetto delle multiple condizioni sanitarie, fisiche o sociali che minano una persona». Tali persone non sono infatti in grado di provvedere a tutte le loro necessità e i loro bisogni autonomamente e senza l'aiuto determinante di altri.

Va qui ricordato che lo Stato e il Servizio sanitario nazionale non (solo) curano la malattia, ma (in modo ben più esteso) «tutela[no] la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», così come da articolo 32 della Costituzione.

Poiché viene spesso scambiata, assolutamente a torto, questa posizione con un incentivo all'istituzionalizzazione delle persone disabili – contro la quale la Fondazione promozione sociale e il Csa si sono da sempre battuti con la massima decisione – è opportuno precisare che il grado di

intervento sanitario e le corrispondenti strutture (prestazioni domiciliari, gruppi appartamento, comunità alloggio) sarà diverso tra una persona disabile non autosufficiente che non può esprimere nemmeno i propri bisogni e una che non è in grado di provvedere *in toto* a se stessa, ma ha degli ambiti di autonomia, anche se ridotti. Però non si può negare che per tutti ci sia alla base un bisogno che deriva da una carenza di salute, la cui tutela è posta in carico al Servizio sanitario nazionale.

In alcune delle proposte di legge in oggetto è contenuta la previsione di istituire Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) che non sono affatto i Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria succitati. I Leps, e simili, nulla hanno a che fare con le persone colpite da patologie e/o da disabilità e non autosufficienza che rientrano nel campo sanitario e socio-sanitario dei Lea in quanto soggetti nella condizione di persone che hanno carenze di salute alle quali deve per legge provvedere il Servizio sanitario nazionale. I Leps fanno riferimento al settore socio-assistenziale nel quale le prestazioni vengono erogate non per diritto soggettivo universale ed esigibile come avviene in Sanità, ma con criteri di beneficenza, legati, per esempio, alla condizione economica del richiedente.

La Risoluzione n.8-00191 dell'11 luglio 2012 approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati

Ricordiamo infine che la Commissione affari sociali della Camera aveva approvato all'unanimità, l'11 luglio 2012, la Risoluzione n. 8-00191, fondata sui vigenti diritti sanciti dai Lea anche per le persone con disabilità grave. Tale risoluzione impegna il Governo: «- ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai Lea, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza».

Essa viene peraltro ripresa dall'interrogazione n. 5/03543 presentata nella presente Commissione affari sociali della Camera dei Deputati in data 15 settembre 2014 dall'Onorevole Silvia Fregolent.

Inesistenti casi di rifiuto delle prestazioni previste dalle leggi vigenti

Sulla base delle nostre ultraquarantennali esperienze concernenti anche la difesa dei diritti delle persone singole che si rivolgono a noi, sfidiamo i Parlamentari che hanno presentato le proposte di legge in oggetto (ed anche i Deputati che hanno avanzato iniziative analoghe riguardanti gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile) a presentare anche un solo caso in cui siano state rifiutate le prestazioni previste dalle leggi vigenti e richieste come specificato di seguito a favore dei soggetti con disabilità intellettiva in situazione di gravità o con autismo e limitatissima autonomia.

Al riguardo attendiamo di avere copia della richiesta delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali o residenziali presentata dalla persona che esercita i poteri di rappresentanza mediante raccomandata A/R al direttore generale dell'Asl, al Sindaco competente in base alla residenza del soggetto, in cui:

a) sono precisate le prestazioni necessarie per la persona con disabilità o con autismo, comprovate da apposita certificazione

- b) viene fatto esplicito riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e all'articolo 54 della legge 289/2002;
- c) è richiesta una risposta scritta ai sensi della legge 241/1990, risposta che, com'è noto, deve essere fornita dalle sopra citate autorità al massimo entro il 90° giorno successivo a quello di ricezione dell'istanza.

Il ritiro delle proposte di legge

Tutto ciò premesso, soprattutto in considerazione delle nefaste conseguenze per migliaia di persone con disabilità grave e per i loro congiunti che deriverebbero dall'errata impostazione delle proposte di legge in oggetto (ripetiamo, fondata sulla preoccupante omissione dei vigenti diritti), chiediamo a tutti gli onorevoli primi firmatari delle proposte di legge in oggetto di **voler ritirare queste proposte** e di sostituirle con una o più iniziative dirette:

- •all'attuazione della citata Risoluzione n. 8-00191;
- •all'aumento dell'importo della pensione erogata alle persone con disabilità impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la cui attuale entità mensile (anno 2014) è di euro 279,19, una cifra "da fame" ed una vergognosa ingiustizia;
- •all'incremento dell'indennità di accompagnamento erogata per le persone invalide totali che hanno bisogno di un'assistenza continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come stabilito dalla legge 18/1980. Tale importo è oggi (anno 2014) di euro 504,07: 16,8 euro al giorno per soddisfare le attività di igiene personale spesso si tratta di soggetti con doppia incontinenza, alimentazione, vestizione, accompagnamento...
- •alla promozione e al soddisfacimento delle istanze contenute nell'allegata Petizione popolare nazionale (di cui è in corso sino al 31 dicembre 2015 la raccolta delle adesioni e delle firme) lanciata dalla Fondazione promozione sociale rivolta ad ottenere norme che facilitino l'attuazione del vigente diritto alle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (soggetti con disabilità grave, anziani malati cronici non autosufficienti , infermi con demenza senile, ecc.) e ne stabiliscano l'assoluta priorità rispetto al ricovero.

Grazie dell'attenzione.

Andrea Ciattaglia, p. Fondazione promozione sociale onlus

Allegati:

- Petizione popolare nazionale al Parlamento e al Governo, nonché alle Regioni a statuto ordinario e speciale, alle Province autonome di Bolzano e Trento e ai Comuni: "Diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti"
- Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociale della Camera dei Deputato l'11 luglio 2012